

Allegato parte integrante

Documento recante requisiti minimi

Requisiti minimi degli accordi di programma e i requisiti minimi di natura tecnica della rete di riserve.

Si elencano di seguito i requisiti minimi degli accordi di programma ed i requisiti minimi di natura tecnica della rete di riserve, chiarendo preliminarmente che, viste le sue caratteristiche di volontarietà e reversibilità, non esiste alcun obbligo o automatismo di trasferimento nella pianificazione locale:

- per la costituzione di una nuova rete di riserve è necessaria un'aggregazione minima di almeno 2 Comuni;
- in via ordinaria, i Comuni che aderiscono all'accordo di programma per realizzare una rete di riserve devono avere territori tra loro contigui all'interno dei quali siano presenti le aree protette previste dall'articolo 34, lettera f) della L.P. n. 11/2007;
- nel caso in cui le aree previste dall'articolo 34, lettera f) della L.P. n. 11/2007 non ricadano in territori comunali amministrativamente contigui, la rete di riserve può essere costituita anche se aderiscono alla stessa Comuni che garantiscono la continuità territoriale tramite corridoi ecologici o, più genericamente, tramite un tessuto territoriale funzionale ad assicurare connettività ecologica;
- in presenza di Comuni con territori tra loro contigui all'interno dei quali siano presenti le aree protette previste dall'articolo 34, lettera f) della L.P. 11/2007, le reti di riserve possono essere costituite anche a prescindere dall'individuazione di corridoi ecologici;
- in ogni modo, le reti di riserve devono tendere quanto più possibile all'aggregazione gestionale delle aree protette presenti in un sistema territoriale omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutti i Comuni all'interno dei quali siano presenti le aree protette previste dall'articolo 34, lettera f) della L.P. 23 maggio 2007, n. 11;
- l'accordo di programma, oltre quanto già previsto dall'articolo 47 della L.P. n. 11/2007 e fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1043 di data 25 maggio 2012:
 - contiene gli indirizzi principali sui quali informare il Piano di gestione della rete di riserve;
 - stabilisce un limite finanziario per le spese discrezionali (incarichi di studio e consulenza, spese convegno, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazione ecc.) coerente con le direttive provinciali in materia;
 - prevede la partecipazione alle spese da parte dei soggetti che aderiscono alla rete di riserve;
 - individua le categorie di interventi per i quali è esclusa la finanziabilità a carico della Provincia, potendo essi accedere ad altri canali di finanziamento, fermo restando il coordinamento dell'accordo con tali intereventi;
 - prevede, con riferimento alle spese relative al coordinamento ed alla conduzione della rete di riserve, la possibilità di assunzioni esclusivamente a tempo determinato o con contratti di collaborazione.